



Electronics and Components



MAGNETI MARELLI S.P.A.  
"MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX  
D.LGS. 231/2001"

Estratto dalla 2ª Edizione – Approvata dal C.d.A. del 12 febbraio 2010

**Magneti Marelli S.p.A.**  
Viale Aldo Borletti 61/63,  
20011 Corbetta (MI), Italy  
Tel. +39 02 972.27.111  
Fax +39 02 972.27.355

Sede Legale: Viale Aldo Borletti  
61/63,  
20011 Corbetta (MI)  
Cap. Soc. Euro 254.325.965 i.v.  
Registro Imprese di Milano, Cod. Fisc.  
e P. IVA 08082990014, REA n. 1657773

Iscrizione UIC n. 40047  
Direzione e coordinamento  
ex. art. 2497 c.c. Fiat S.p.A.

## INDICE

<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>SEZIONE I</b> .....	<b>7</b>
<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>7</b>
1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante .....	7
2. Le Linee Guida di Confindustria .....	7
3. Adozione del Modello nelle società del Gruppo FIAT .....	8
4. Modello e Codice di Condotta .....	8
<b>SEZIONE II</b> .....	<b>10</b>
<b>LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA FUNZIONE</b> .....	<b>10</b>
1 La costruzione del Modello .....	10
1.1 La costruzione del Modello Magneti Marelli S.p.A.....	10
1.2 La funzione e le caratteristiche del Modello .....	10
1.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello .....	12
1.4 L'adozione del Modello Magneti Marelli S.p.A. e sue successive modifiche .....	13
2 Organismo di Vigilanza.....	14
2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina e revoca .....	14
2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	14
2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale .....	17
2.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie .....	17
2.5 Raccolta e conservazione delle informazioni .....	18
3 Verifiche sull'adeguatezza del Modello .....	19
<b>SEZIONE III</b> .....	<b>20</b>
<b>IL MODELLO ORGANIZZATIVO MAGNETI MARELLI S.P.A.: I PROCESSI SENSIBILI E LE PROCEDURE</b> .....	<b>20</b>
1 I Processi Sensibili di Magneti Marelli S.p.A. ....	20
1.1 Processi sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia .....	21
1.2 Processi sensibili nell'ambito dei Reati di criminalità informatica .....	26
1.3 Processi sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata .....	28
1.4 Processi sensibili nell'ambito dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e dei reati contro l'industria ed il commercio. ....	29
1.5 Processi sensibili nell'ambito dei Reati societari.....	34
1.6 Processi Sensibili nell'ambito dei Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico .....	39

1.7	Processi Sensibili nell'ambito dei Reati contro la personalità individuale .....	42
1.8	Processi sensibili nell'ambito dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. ....	43
1.9	Processi sensibili nell'ambito dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita .....	52
1.10	Processi sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore	53
<b>SEZIONE IV .....</b>		<b>56</b>
<b>LA DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>		<b>56</b>
1.	La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.....	56
1.1	Formazione ed informazione dei Dipendenti .....	56
1.2	Informazione ai Consulenti ed ai Partner .....	56
1.3	Informazione agli Amministratori e Sindaci.....	56
<b>SEZIONE V .....</b>		<b>57</b>
<b>SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>		<b>57</b>
1.	1. Sistema disciplinare .....	57
1.1	Funzione del sistema disciplinare .....	57
1.2	Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai .....	57
1.3	Misure nei confronti dei dirigenti .....	57
1.4	Misure nei confronti degli Amministratori .....	57
1.5	Misure nei confronti dei Sindaci.....	58
1.6	Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner.....	58
1.7	Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di altri soggetti cui compete l'individuazione e la conseguente eliminazione del comportamento posto in violazione del Modello .....	58
<b>ALLEGATO A: Le fattispecie dei reati presupposto.....</b>		<b>59</b>
1.	Le fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) .....	59
2.	Le fattispecie dei Reati di "criminalità informatica" (art. 24-bis del D.Lgs 231/2001) ..	64
3.	Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001) ..	67
4.	Le fattispecie dei Reati transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006).....	70
5.	Delitti in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi" e i delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25 bis e 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001) .....	73
6.	Le fattispecie dei Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001).....	76
7.	Le fattispecie dei Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001) .....	80
8.	Le fattispecie dei Reati contro la personalità individuale (art. 25-quater. 1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001) .....	84
9.	Le fattispecie dei Reati e illeciti amministrativi di market abuse (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001) .....	87

10.	Le fattispecie dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).....	91
11.	Le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 - D. Lgs. 231/2007) .....	94
12.	I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)	95
13.	Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ( art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001) .....	99
<b>ALLEGATO B: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA .....</b>		<b>100</b>

## DEFINIZIONI

- "Attività a Rischio": fase del Processo Sensibile all'interno della quale si possono presentare presupposti/potenzialità per la commissione di un reato;
- "Attività Strumentali": attività attraverso la quale è possibile commettere il reato di corruzione/concussione;
- "Caposettore" o "Holding di Settore": società che svolge funzioni di holding nei confronti delle società appartenenti al proprio Settore;
- "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Magneti Marelli S.p.A.;
- "Codice di Condotta": codice etico adottato da Magneti Marelli S.p.A.;
- "Consulenti": coloro che agiscono in nome e/o per conto di Magneti Marelli S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata;
- "Dipendenti": tutti i dipendenti di Magneti Marelli S.p.A. (compresi i dirigenti);
- "D.Lgs. 231/2001": il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche;
- "FIAT": Fiat S.p.A.;
- "Fiat Revi": Fiat Revi S.c.r.l.;
- "Gruppo": FIAT S.p.A. e le società da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile;
- "Linee Guida di Gruppo": le Linee Guida approvate da FIAT contenenti i principi e le regole generali per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 destinati alle società del Gruppo;
- "Linee Guida di Confindustria": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Magnetis Marelli S.p.A.": Magnetis Marelli S.p.A.;
- "Modelli" o "Modello": i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- "Operazione Sensibile": operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria o societaria (quanto a quest'ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni,

operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci, ecc.);

- "Organi Sociali": i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Magneti Marelli S.p.A.;
- "Organismo di Vigilanza": organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- "P.A.": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- "Partner": controparti contrattuali di Magneti Marelli S.p.A., quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d'impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito dei Processi Sensibili;
- "Processi Sensibili": attività di Magneti Marelli S.p.A. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- "Reati": i Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato in futuro);
- "Settore": si intende una pluralità di società controllate o collegate ad una società Caposettore definita anche Holding di Settore;
- "Società di Service": società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore delle altre società del Gruppo stesso.

## SEZIONE I

### INTRODUZIONE

#### 1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

L'8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001. Entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia da tempo aderisce.

Il D.Lgs. 231/2001, rubricato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni Reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Le norme ivi contenute identificano come soggetti attivi del reato persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il D.Lgs. 231/2001 coinvolge nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che ne abbiano tratto un vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alle singole tipologie di reato a cui si applica la disciplina in esame, si rinvia alla più ampia trattazione contenuta nell'Allegato A del presente Modello.

#### 2. Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, Magneti Marelli S.p.A. si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, nonché alle Linee Guida di Gruppo in materia.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida di Confindustria, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria e di Gruppo che, per loro natura, hanno carattere generale.

Si rinvia alla più ampia trattazione dei principi di cui alle Linee Guida di Confindustria descritti nell'Allegato B e richiamati nel testo del presente Modello.

### **3. Adozione del Modello nelle società del Gruppo FIAT**

Fiat S.p.A. ha adottato le Linee Guida di Gruppo che contengono i principi e le regole generali per la costruzione dei Modelli a cui Magneti Marelli S.p.A. si è ispirata.

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo a Magneti Marelli S.p.A. riguardo all'attuazione del presente Modello in relazione ai propri Processi Sensibili, e ferma restando la competenza primaria dell'Organismo di Vigilanza della stessa ad esercitare i relativi controlli secondo le procedure descritte nel presente Modello, è attribuito all'Organismo di Vigilanza di Fiat S.p.A. la funzione di coordinamento, intesa questa come attività di indirizzo.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza di Fiat S.p.A. svolgerà un'attività di consulenza e di coordinamento metodologico nei confronti di Magneti Marelli S.p.A. finalizzato a uniformare la divulgazione dei principi nel Gruppo.

Tale coordinamento è garantito dall'attività di reporting, mediante comunicazioni scritte da parte dell'Organismo di Vigilanza di Magneti Marelli S.p.A. verso l'Organismo di Vigilanza di Fiat S.p.A. che ha ad oggetto:

- semestralmente, l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- ogni qualvolta ve ne sia la necessità, le eventuali criticità emerse e le conseguenti azioni o iniziative intraprese.

Da parte sua, FIAT comunica a Magneti Marelli S.p.A. ogni modifica delle Linee Guida di Gruppo o delle metodologie applicative; Magneti Marelli S.p.A. a sua volta comunica alle altre società del Settore di appartenenza le predette modifiche.

### **4. Modello e Codice di Condotta**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice di Condotta adottato da Magneti Marelli S.p.A., pur avendo il presente modello finalità specifiche in ottemperanza al D.Lgs. 231/01.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice di Condotta rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo FIAT allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che il Gruppo FIAT riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner;

- il Modello detta le regole e prevede le procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.

## SEZIONE II

### LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA FUNZIONE

#### 1 La costruzione del Modello

##### 1.1 La costruzione del Modello Magneti Marelli S.p.A.

*(omissis)*

##### 1.2 La funzione e le caratteristiche del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Magneti Marelli S.p.A. anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Magneti Marelli S.p.A. di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della società nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice di Condotta e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

### L'efficacia

L'efficacia di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

### La specificità

La specificità di un Modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia.

1. E' necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 231/2001, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati.
2. E' altrettanto necessaria una specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nei settori "sensibili", così come previsto dall'art. 6, comma 2 lett.b) del D. Lgs. 231/2001.

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del modello.

Il Modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della società/ente e del tipo di attività svolte, nonché della storia della società/ente.

### L'attualità

Riguardo a tale aspetto intanto un Modello è idoneo a ridurre i rischi da Reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa. In tal senso l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di aggiornare il Modello.

L'art. 7 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'efficace attuazione del Modello contempli una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorché siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

### 1.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is") esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui Processi Sensibili.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai Reati da prevenire, Magneti Marelli S.p.A. ha individuato i seguenti:

- i principi di Corporate Governance approvati da Magneti Marelli S.p.A. che rispecchiano le normative applicabili e le best practices internazionali;
- il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice di Condotta (a disposizione sul sito [www.fiatgroup.com](http://www.fiatgroup.com));
- le Linee Guida di Gruppo;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;
- la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile (tra cui, ad esempio, le leggi in materia di sicurezza sul lavoro).

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le Linee Guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili di Magneti Marelli S.p.A.;
- i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
  - ▶ l'individuazione di meccanismi di decisione e di controllo preventivo e successivo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – le aree di rischio, idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie;
  - ▶ la struttura adattata ai caratteri dell'attività d'impresa;

- ▶ l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza il compito di promuovere l'efficace e corretta attuazione del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - ▶ la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
  - ▶ la verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
  - ▶ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
- ▶ la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - ▶ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - ▶ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - ▶ la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;
- infine, nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore/rilevanza delle Operazioni Sensibili.

#### **1.4 L'adozione del Modello Magneti Marelli S.p.A. e sue successive modifiche**

*(omissis)*

## 2 Organismo di Vigilanza

### 2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina e revoca

*(omissis)*

### 2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- conduce ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- formula proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa e modifiche normative;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Magneti Marelli S.p.A., soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi Sociali deputati;
- segnala all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- si coordina con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo

per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto alla successiva Sezione V);

- si coordina con il responsabile della funzione deputata a gestire le Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- se presente, predispone ed aggiorna con continuità, in collaborazione con la funzione deputata a gestire le Risorse Umane, lo spazio nell'Intranet della società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitora le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predispone la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiorna la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (si rinvia al successivo cap. 2.5);
- si coordina con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Magneti Marelli S.p.A. al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della società;
- interpreta la normativa rilevante (in coordinamento con la funzione deputata a gestire gli Affari Legali) e verifica l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- si coordina con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la funzione deputata a gestire gli Affari Legali per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire Magneti Marelli S.p.A. dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati; con la funzione deputata a gestire le Risorse Umane per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);

- indica al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Relativamente alla prevenzione dei Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sussiste una distinzione tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli ed Organismo di Vigilanza. L'autonomia di funzioni proprie di tali organi comporta che i diversi soggetti deputati al controllo svolgano i propri incarichi su piani differenti, all'interno di un sistema integrato di controllo tra gli stessi. Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e quello di Organismo di Vigilanza sono conferiti a due soggetti diversi, i quali svolgono, rispettivamente, il primo un controllo tecnico-operativo (controllo di 1° grado), ed il secondo un controllo sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del Decreto 231 (controllo di 2° grado).

L'autonomia, l'indipendenza e tutti i requisiti richiesti, che connotano le attività dell'Organismo di Vigilanza hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello).

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente rimonta la responsabilità ultima del funzionamento del modello organizzativo.

L'Organismo ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale costui potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali, è rimessa allo stesso

Organismo di Vigilanza, il quale potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

### **2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale**

*(omissis)*

### **2.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Magneti Marelli S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'obbligo di informazione all'Organismo è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale. Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:

- alla commissione di Reati;
- alla ragionevole convinzione di commissione di Reati o a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello.

Coerentemente con quanto stabilito dal Codice di Condotta, se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza.

Le Società di Service, i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Magneti Marelli S.p.A., effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto alla successiva Sezione V (Sistema Disciplinare).

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della

società o delle persone accusate in mala fede. L'Organismo di Vigilanza viene ad assumere anche le caratteristiche dell'Ethic Officer, senza – però – attribuirgli poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato o al Consiglio d'Amministrazione.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dalla normativa;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ai sensi del Modello (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti verso la PA affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## **2.5 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Le informazioni, le segnalazioni ed i report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale, agli Amministratori, all'Organismo di Vigilanza di Fiat S.p.A. e a persone da questi delegate.

### **3 Verifiche sull'adeguatezza del Modello** *(omissis)*

## SEZIONE III

### IL MODELLO ORGANIZZATIVO MAGNETI MARELLI S.P.A.: I PROCESSI SENSIBILI E LE PROCEDURE

#### 1 I Processi Sensibili di Magneti Marelli S.p.A.

Dall'analisi dei rischi condotta da Magneti Marelli S.p.A. ai fini del D.Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente:

- 1.1 i reati contro la P.A. e i reati contro l'amministrazione della giustizia
- 1.2 i reati di criminalità informatica
- 1.3 i reati di criminalità organizzata
- 1.4 i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e i reati contro l'industria e il commercio
- 1.5 i reati societari
- 1.6 i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- 1.7 i reati contro la personalità individuale
- 1.8 i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle  
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- 1.9 i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- 1.10 i reati in materia di violazione del diritto d'autore

Il rischio relativo alle altre fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

*(omissis)*

## 1.1 Processi sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia

*(omissis)*

### 1.1.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice di Condotta e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli e funzioni;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono generalmente caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguatezza del livello di formalizzazione.

Inoltre, i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna non devono essere basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

### 1.1.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati. Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale" di

estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- è responsabilità del Capo Funzione/Ente accertarsi che tutti i propri collaboratori, che rappresentano la società anche in modo informale verso la Pubblica Amministrazione, siano dotati di delega scritta;
- la delega deve contenere:
  - ▶ il delegante (soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente);
  - ▶ nominativo e compiti del delegato, coerenti con la posizione ricoperta dallo stesso;
  - ▶ ambito di applicazione della delega (es. progetto, durata, prodotto etc.);
  - ▶ data di emissione;
  - ▶ firma del delegante.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza potrà verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe) raccomandando eventuali

modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

### 1.1.3 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di Magneti Marelli S.p.A. – in via diretta – sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice di Condotta) in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri, sia direttamente da parte di enti italiani o da loro dipendenti, sia tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari (in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, è possibile agire in tal senso quando i doni dovranno essere di natura appropriata e di modico valore, ma sempre nel rispetto delle leggi vigenti), che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la brand image del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;

- influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della PA;
- farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o soggetti terzi che possano creare conflitti di interesse;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria;
- riconoscere compensi, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti/clienti/fornitori/partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

#### 1.1.4 Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti paragrafi devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello. Tali regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Magneti Marelli S.p.A. in territorio italiano, sia all'estero.

- ai Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Magneti Marelli S.p.A. deve essere formalmente conferito potere in tal senso da Magneti Marelli S.p.A. (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di

partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente cap. 1.1.2;

- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- i contratti tra Magneti Marelli S.p.A. e le Società di Service, i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard, definite dalla funzione legale, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- i Consulenti e Partner devono essere scelti secondo specifica procedura;
- nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Condotta e del Modello adottati da Magneti Marelli S.p.A. e delle loro implicazioni per la società, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati nel Modello di Magneti Marelli S.p.A. e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);
- nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello e/o al Codice di Condotta (es. clausole risolutive espresse, penali);
- in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento ispettivo devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche già in essere nella società per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili.

## **1.2 Processi sensibili nell'ambito dei Reati di criminalità informatica**

*(omissis)*

### 1.2.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Dipendenti ed Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei delitti informatici, si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti stessi.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai soggetti sopra elencati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitto informatico.

Al fine di evitare la commissione di uno di tali reati, è fatto espresso richiamo al rispetto della normativa aziendale e di Gruppo predisposta ed adottata al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici:

- Regolamento Aziendale per il corretto utilizzo dei sistemi informatici;
- Norme Generali per il corretto utilizzo dei sistemi informatici;
- Linee Guida per la Protezione delle Informazioni Aziendali;
- Codice di Condotta di Gruppo;
- Information Security Standard Guideline (ISSG) - External Procurement, per quanto riguarda i fornitori di servizi;
- Linee Guida per la sicurezza dei data center;
- Linee Guida relative alla postazione di lavoro;
- In generale, la normativa, le policy e le procedure aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici.

### 1.2.2 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis del Decreto 231, Magneti Marelli S.p.A. dovrà adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. In particolare è opportuno:

- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di Reati informatici;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il download di file di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività sociale;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alle sale server prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato.

### 1.2.3 Principi procedurali specifici

*(omissis)*

### 1.3 Processi sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata

*(omissis)*

#### 1.3.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i destinatari (Dipendenti e Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner), nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione, a livello nazionale o transnazionale, di uno dei Reati di criminalità organizzata, si attengano al rispetto dei ruoli e responsabilità definiti nella struttura organizzativa, nonché delle norme/procedure finalizzate a prevenire e impedire il verificarsi dei Reati stessi.

In particolare, nell'espletamento delle attività aziendali, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra indicate.

#### 1.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione prevede, nell'ambito dei ruoli/responsabilità definiti, l'obbligo a carico dei destinatari sopra indicati di:

- determinare i criteri di selezione di fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti o di accordi/joint-venture (ad es. visure ordinarie presso la Camera di Commercio, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti,... );
- selezionare fornitori/clienti/partner in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi, che dimostrino standard elevati di condotta etico aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
- non accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni di legge che regolano lo

- svolgimento dell'attività nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
  - nella gestione del fornitore/partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
  - verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
  - effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
  - valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata, all'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.;
  - nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti/partner prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership) e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
  - nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti/partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

#### **1.4 Processi sensibili nell'ambito dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e dei reati contro l'industria ed il commercio.**

*(omissis)*

#### 1.4.1 Principi generali di comportamento

Magneti Marelli S.p.A. esige e richiede il rispetto dei diritti di proprietà industriale e dei segreti commerciali propri e di terzi. In particolare, le conoscenze interne costituiscono una fondamentale risorsa che ogni dipendente e destinatario deve tutelare. In caso di impropria divulgazione o di violazione di diritti altrui, la Società potrebbe subire un danno patrimoniale e di immagine.

Per tale ragione, si ritiene fondamentale prevedere un sistema di controllo interno strutturato che consenta di tutelare il patrimonio industriale e di individuare quei comportamenti posti in violazione dei diritti altrui.

In tale contesto, la Società si rende parte attiva nella lotta alla contraffazione dei propri marchi e prodotti, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dagli ordinamenti legislativi ove la Società opera, in particolare cooperando con le Autorità preposte al contrasto di tali crimini, attraverso accordi, incontri formativi (es: Autorità doganali preposte all'intercettazione di merci contraffatte).

La Società si è dotata di una struttura preposta alla gestione della proprietà industriale – in particolare, in ambito di ricerche e verifiche preliminari di brevettabilità

I seguenti principi e divieti di carattere generale si applicano ai Dipendenti, agli Organi Sociali – in via diretta – alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali. In particolare, anche in coerenza con i principi espressi nel Codice di Condotta, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-bis e 25 bis -1 del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi previsti nella presente sezione e le procedure aziendali in vigore;
- rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

#### 1.4.2 Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nei precedenti paragrafi devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e ai principi generali contenuti nel presente Modello. Tali regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Magneti Marelli S.p.A. in territorio italiano, sia all'estero:

*In tema di innovazioni di prodotto e di processo si precisano i seguenti principi comportamentali:*

- evitare, mediante verifiche preventive, possibili implementazioni di soluzioni coperte da brevetti altrui;
- garantire, a partire dalla fase di scelta del concept, l'applicazione degli interventi di protezione più opportuni;
- verificare la presenza di brevetti connessi che siano venuti a scadere e la relativa tecnologia ormai di dominio pubblico;
- definire policy o indicazioni operative che consentano di documentare l'autenticità dell'invenzione (registri aggiornati, firmati, datati,...) in caso di contenzioso;
- definire una policy per l'utilizzo di soluzioni tecniche coperte da diritti esclusivi altrui e per la conseguente stipulazione di licenze o concessioni;
- monitorare le clausole di gestione di proprietà intellettuale in contratti e licenze. In particolare nel caso di accordi di co-design o affidamento di sviluppo prodotto in appalto a terzi, la Società dovrà:
  - ▶ prevedere, nei contratti di collaborazione, clausole che definiscano la proprietà dei risultati tecnici dei lavori oggetto di accordo, in particolare modelli, prototipi, simulacri, documentazione tecnica o tecnologica, know-how, invenzioni, innovazioni, perfezionamenti, software, modelli di simulazione,...
  - ▶ prevedere la possibilità di procedere con la registrazione dei risultati a titolo di brevetti, modelli ornamentali o di utilità con l'impegno delle parti coinvolte e dei propri dipendenti a collaborare nel corso delle relative procedure di deposito, prosecuzione, estensione territoriale;
  - ▶ richiedere esplicitamente che qualsiasi risultato delle attività progettuali affidate sulla base dell'accordo, non comporti violazione alcuna di diritti di proprietà intellettuale di terzi in modo che la Società possa avere libera, incondizionata ed esclusiva disponibilità di tutti i diritti di proprietà intellettuale da poter utilizzare liberamente per la produzione e la commercializzazione del prodotto senza contestazione alcuna da parte dello stesso fornitore e/o di terzi in tutte le Nazioni individuate dalle parti ai fini della esplicita tutela;
  - ▶ prevedere che il fornitore/partner che si trovi nella necessità di utilizzare una qualche soluzione tecnica di cui una terza parte detenga i relativi diritti di proprietà intellettuale, debba preventivamente informare la Società qualora intenda utilizzare tale soluzione, ottenendo, a proprie spese una licenza d'uso dalla parte titolare di detti diritti di proprietà intellettuale;
  - ▶ prevedere che, in caso di contestazione da parte di terzi, dell'uso di particolari prodotti progettati autonomamente dal fornitore, quest'ultimo provveda a tenere indenne e a manlevare la Società da

- ogni pretesa, danno e/o da qualsiasi provvedimento che possa limitare la produzione e/o la vendita del prodotto da parte della Società, nella misura che la stessa riterrà più opportuna;
- ▶ prevedere obblighi di riservatezza nei confronti del fornitore/partner, affinché tratti come confidenziali tutte le informazioni tecniche, ricevute dalla Società e non utilizzi, per attività diverse da quelle di cui all'accordo, informazioni di qualsiasi genere relative alle attività svolte, di cui venga a conoscenza durante il periodo di validità dell'accordo;
  - individuare l'ente preposto, all'interno della Società, a difendere le contestazioni formulate da terzi in merito all'uso non autorizzato di diritti di loro proprietà.

*In tema di caratteristiche del prodotto oggetto di commercializzazione si precisano i seguenti principi comportamentali:*

- per la Società è fondamentale che i suoi clienti siano trattati con correttezza e onestà e pertanto esige dai suoi manager, dagli altri dipendenti e dagli altri destinatari del Modello che ogni rapporto e contatto con la clientela sia improntato a onestà, correttezza professionale e trasparenza;
- nel rapporto con i clienti i dipendenti devono seguire le procedure interne finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti, offrendo assistenza e supporto professionale;
- il processo di accreditamento del fornitore deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte dello stesso;
- nei contratti con i fornitori devono essere previste apposite clausole con cui i medesimi si impegnano a garantire che la qualità dei prodotti oggetto del contratto sia conforme a:
  - ▶ quanto previsto dalle norme tecniche in vigore presso la Società, da ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei paesi nei quali il prodotto dovrà essere commercializzato;
  - ▶ standard, capitolati, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al fornitore;
- nei contratti con il fornitore dovranno essere previste apposite clausole che consentano alla Società o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione,

- dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto;
- nei contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i consulenti, fornitori e/o partner deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Condotta e del Modello adottati dalla Società e delle loro implicazioni per quest'ultima, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di partnership);
  - devono essere svolte attività formative specifiche ai dipendenti ovvero degli enti interessati ai processi sensibili indicati nella presente sezione.

*In tema di tutela del marchio si precisano i seguenti principi comportamentali:*

- definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi;
- individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove l'azienda intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;
- monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili e confusori rispetto ai marchi di cui la Società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;
- qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi/mercati di interesse della Società, la stessa provvede a valutare l'opportunità/la possibilità di chiedere /ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza o contratto di coesistenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non può essere utilizzato, la proposta di nuovo marchio, dovrà essere pertanto abbandonata;
- prevedere la realizzazione di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la Società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione

- ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;
- nell'ambito dell'attività di marketing e brand promotion, qualora venga identificata la necessità di creare/individuare una o più proposte di nuovi marchi gli enti devono avere cura di proporre marchi che rispondano a requisiti di novità tali da differenziarsi il più possibile, da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale da marchi già registrati da terze parti e dalla descrizione dell'oggetto/prodotto che andranno ad identificare (distintività)
  - accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
  - prima dell'immissione di prodotti sul mercato, sia per il primo impianto sia per i ricambi originali e per l'indipendent aftermarket, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;
  - qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze (*joint ventures*, accordi con società licenziatarie locali), si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la Società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione /di licenza, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme alle policy della Società titolare o in violazione dei diritti di terze parti.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche già in essere nella società per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili.

## **1.5 Processi sensibili nell'ambito dei Reati societari**

*(omissis)*

### 1.5.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 1.3.2 e 1.3.3, gli Organi Sociali di Magneti Marelli S.p.A. (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- i principi di Corporate Governance approvati da Magneti Marelli S.p.A. che rispecchiano le normative applicabili e le best practices internazionali;
- il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice di Condotta (a disposizione sul sito [www.fiatgroup.com](http://www.fiatgroup.com));
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile (tra cui, ad esempio, le leggi in materia di sicurezza).

#### 1.5.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Magneti Marelli S.p.A. (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

E' previsto, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle

Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: con riferimento al precedente punto 1:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate.

con riferimento al precedente punto 2:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

con riferimento al precedente punto 3:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

con riferimento al precedente punto 4:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta

l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

### 1.5.3 Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei precedenti paragrafi, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, ecc.)*

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- ▶ determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- ▶ prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- ▶ prevedano criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- ▶ predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.

- *Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile*

Nei rapporti tra Magneti Marelli S.p.A. e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- ▶ rispetto della procedura di Gruppo che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- ▶ gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo network della società di revisione. Eventuali deroghe, dovranno tempestivamente essere portate all'attenzione del Preposto e potranno essere autorizzate solo dal Comitato Controllo Interno di FIAT, che previa formulazione di un parere motivato lo sottoporrà al Consiglio di Amministrazione che delibererà sentito il Collegio Sindacale.

- *Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse*

Con riferimento alle attività di Magneti Marelli S.p.A. soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei Reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- ▶ alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- ▶ alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es. bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali);
- ▶ alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza;
- ▶ al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- ▶ attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di

vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;

- ▶ adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- ▶ nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;
- ▶ alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

- *Altre regole finalizzate alla prevenzione dei Reati societari in genere*

A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- ▶ attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui Reati societari;
- ▶ previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;
- ▶ trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- ▶ formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societari

## **1.6 Processi Sensibili nell'ambito dei Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**

*(omissis)*

### 1.6.1 Il sistema in linea generale

Magneti Marelli S.p.A. adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta contro il terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

### 1.6.2 Principi generali di comportamento e regole procedurali

È espressamente vietato agli Organi Societari e ai Dipendenti della Società (nonché ai Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte):

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nelle presente sezione (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- utilizzare stabilmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di terrorismo;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Tenuto conto di ciò, al fine di scongiurare il pericolo che le risorse finanziarie della società vengano utilizzate per le finalità illecite di cui all'art. 25-quater, è necessario:

- che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- che nel caso in cui la società coinvolga nelle proprie operazioni soggetti insediati in Paesi segnalati come non cooperativi (secondo le indicazioni della Banca d'Italia, o di altri enti governativi) queste devono essere

sottoposte alla valutazione interna da parte dell'Organismo di Vigilanza di Magneti Marelli S.p.A.;

- avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi;
- selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente;
- che nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- che nei nuovi e/o rinnovi di contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- che tra i programmi di formazione dei Dipendenti aventi ad oggetto il D.Lgs.231/2001, uno specifico riferimento sia fatto alla trattazione dei Reati di cui alla presente sezione (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001).

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i Dipendenti, gli Organi Societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentano quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

Magneti Marelli S.p.A., al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla presente sezione, si adopera affinché:

- il sistema dei controlli interni sia in grado di garantire i necessari presidi di prevenzione dei Reati qui considerati (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- il personale sia sempre periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei Reati qui considerati (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001) nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

## 1.7 Processi Sensibili nell'ambito dei Reati contro la personalità individuale

*(omissis)*

### 1.7.1 Il sistema in linea generale

Magneti Marelli S.p.A. adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati contro la personalità individuale.

### 1.7.2 Principi generali di comportamento e regole procedurali

È espressamente vietato agli Organi Societari e ai Dipendenti di Magneti Marelli S.p.A., nonché ai Consulenti ed i Partner:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nelle presente sezione (art. 25-quater.1 e quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- utilizzare stabilmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione (art. 25-quater.1 e quinquies del D.Lgs. 231/2001).

A tal fine, Magneti Marelli S.p.A. si è dotata dei seguenti presidi:

- chi si occupa della selezione dei fornitori, e in particolare dei fornitori di particolari servizi (quali ad esempio le imprese di pulizia, le agenzie di viaggi, ecc.) deve sempre valutare con particolare attenzione l'affidabilità di tali Partner ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente sezione, anche attraverso indagini ex ante (specie in relazione a particolari indicatori di rischio quali il costo della manodopera di quel fornitore, l'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.);
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza di tale anomalia;
- nei rinnovi e/o nuovi contratti con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per Magneti Marelli S.p.A., di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;

- nei rinnovi e/o nuovi contratti con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- nel Codice di Condotta è prevista una specifica previsione diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente sezione (ad esempio, il rispetto alla normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza);
- tra i programmi di formazione dei Dipendenti aventi ad oggetto il D.Lgs. 231/2001, uno specifico riferimento è fatto alla trattazione dei Reati contemplati dalla presente sezione (art. 25-quater.1 e quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- Magneti Marelli S.p.A. è dotata strumenti organizzativi e tecnici di contrasto alla ricezione/utilizzo di materiale illegale
- Magneti Marelli S.p.A. periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- Magneti Marelli S.p.A. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale".

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato:

- Magneti Marelli S.p.A. può richiedere ai fornitori medesimi ogni documentazione utile al riguardo;
- eventuali "anomalie" devono essere tempestivamente individuate e comunicate all'Organismo di Vigilanza di Magneti Marelli S.p.A.;
- il personale deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei Reati di cui alla presente sezione nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

## **1.8 Processi sensibili nell'ambito dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

*(omissis)*

### 1.8.1 Il sistema in linea generale

La presente Sezione è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto;
- Lavoratori;
- Appaltatori.

Obiettivo della presente Sezione è che tali destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici che i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. A tal proposito, si rileva che, stante la specificità della materia, l'OdV nello svolgimento delle sue attività dovrà, necessariamente, avvalersi di personale specializzato anche al fine di mantenere ed integrare il requisito di professionalità richiesto al suo ruolo dalla norma.

Pertanto, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei Reati qui considerati.

### 1.8.2 Principi generali aziendali e misure preventive

La presente Sezione indica i principi generali finalizzati alla prevenzione dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 81/2008 si prevede quanto segue.

#### *Procedure/disposizioni*

- La Società deve emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;

- la Società deve monitorare gli infortuni sul lavoro e regolamentare l'attività di comunicazione all'INAIL conformemente alle previsioni di legge ;
- la Società deve monitorare le malattie professionali e regolamentare l'attività di comunicazione dei relativi dati al Registro Nazionale per le malattie professionali istituito presso la Banca dati dell'INAIL;
- La Società deve adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- La Società deve adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- La Società deve adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

#### *Requisiti e competenze*

- Il Responsabile SPP, il medico competente, i soggetti preposti al primo soccorso e i soggetti destinati al Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere nominati formalmente;
- Devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento;
- Il medico deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:
  - di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;;oppure
  - docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;oppure
  - autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e comprovata frequentazione di appositi percorsi formativi universitari oppure comprovata esperienza per coloro i quali svolgessero alla data del 20 agosto 2009 le attività di medico competente o le avessero svolte per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori
- Il Responsabile SPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:
  - essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;

- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
  - aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
  - aver frequentato corsi di aggiornamento.
- Il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

#### *Informazione*

- La Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- Deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- I dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del R.S.P.P., sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- Deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- Il Responsabile SPP e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- La Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

#### *Formazione*

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Il Responsabile S.P.P. e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- Deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;

- I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;
- i dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro
- Gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- La Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

#### *Registri e altri documenti*

- Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;
- Nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;
- Deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il Responsabile S.P.P. ed il medico competente;
- La Società deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- Il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto anche su supporto informatico e deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile S.P.P., del RLS o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente;
- Il documento di valutazione dei rischi deve indicare gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al Datore di Lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- Il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

#### *Riunioni*

La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

### 1.8.3 Doveri del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

Al fine di specificare meglio i principi descritti al precedente punto 1.7.2, si prevede quanto segue.

*Il Datore di Lavoro deve:*

- Organizzare il servizio di prevenzione e protezione - l'R.S.P.P. e gli addetti - e nominare il medico competente;
- valutare - anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro - tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi ed alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda l'unità produttiva) contenente:
  - ▶ una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - ▶ l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione al primo punto;
  - ▶ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In tali ipotesi, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

- adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:
  - ▶ designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
  - ▶ aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  - ▶ tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
  - ▶ fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - ▶ adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - ▶ richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  - ▶ inviando i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedendo al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informando il medesimo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
  - ▶ adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - ▶ informando i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le specifiche di sicurezza adottate;
  - ▶ astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - ▶ permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale

inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

- ▶ prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
  - ▶ monitorando gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno e le malattie professionali e mantenendo evidenza dei dati raccolti, di cui devono essere informati anche il servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
  - ▶ consultando il rappresentante per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;
  - ▶ adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
- concordare con il medico competente, al momento della nomina, il luogo di custodia della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da conservare con salvaguardia del segreto professionale; copia della cartella sanitaria e di rischio deve essere consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, fornendo al medesimo le informazioni necessarie relative alla conservazione dell'originale. Ogni lavoratore interessato deve essere informato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, su richiesta, ricevere copia della documentazione sanitaria.

*I lavoratori devono:*

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e

possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

#### 1.8.4 I contratti di appalto

##### 1.8.4.1 *Rapporti con le imprese appaltatrici*

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/2008, tra questi, in capo al datore di lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro deve verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

Salvo nei casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni - sempre che essi non comportino rischi indicati nell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 - il datore di lavoro dispone/organizza la valutazione dei rischi congiunta con le società appaltatrici. Il datore di lavoro committente e l'appaltatore devono elaborare un

unico documento di valutazione dei rischi nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

## **1.9 Processi sensibili nell'ambito dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

*(omissis)*

### 1.9.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i destinatari (Dipendenti e agli Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner), nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei Reati qui considerati, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati stessi.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali antiriciclaggio adottate da Magneti Marelli S.p.A..

### 1.9.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari sopra indicati di:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;

- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie<sup>1</sup> ;
- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence);
- Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai Reati societari e ai Reati di market abuse.

### 1.9.3 Principi procedurali specifici

*(omissis)*

## **1.10 Processi sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore**

*(omissis)*

---

<sup>1</sup> Le operazioni infragruppo, l'utilizzo di schermi societari e/o strutture fiduciarie sono indici di operazioni sospette a fini di antiriciclaggio, peraltro già utilizzati e evidenziati dalla magistratura in indagini su Reati di natura finanziaria

### 1.10.1 Il sistema in linea generale

La Società adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati in materia di violazione del diritto d'autore.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-novies del Decreto 231, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. Inoltre, a presidio dei processi sopra citati, si richiamano i principi dettati in materia di reati di Criminalità informatica. In particolare è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima.
- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato;

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali della Società – in via diretta – sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

### 1.10.2 Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti paragrafi devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello. Tali regole, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività della Società sia in territorio italiano, sia all'estero.

- utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione.

- vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- vietare il download di software coperti da copyright;
- nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- nei rapporti contrattuali con partner/terzi prevedere clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale;
- consentire l'utilizzo di parti di opere nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa, come previsto dall'art. 70 della Legge n. 633 del 1941. Consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o degradate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro.

## **SEZIONE IV**

### **LA DIFFUSIONE DEL MODELLO**

#### **1. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello**

##### **1.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti**

*(omissis)*

##### **1.2 Informazione ai Consulenti ed ai Partner**

I Consulenti ed i Partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di Magneti Marelli S.p.A. che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

##### **1.3 Informazione agli Amministratori e Sindaci**

*(omissis)*

## SEZIONE V

### SISTEMA SANZIONATORIO

#### 1. 1. Sistema disciplinare

##### 1.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Resta comunque sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in violazione delle regole di cui al presente Modello derivino danni concreti alla società.

##### 1.2 Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai

###### 1.2.1 Sistema disciplinare

*(omissis)*

###### 1.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

*(omissis)*

##### 1.3 Misure nei confronti dei dirigenti

*(omissis)*

##### 1.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di

adottare le misure più idonee consentite dalla legge. L'Organismo di Vigilanza informa altresì l'Organismo di Vigilanza di Fiat S.p.A..

### **1.5 Misure nei confronti dei Sindaci**

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. L'Organismo di Vigilanza informa altresì l'Organismo di Vigilanza di Fiat S.p.A..

### **1.6 Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner**

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte delle Società di Service, dei Consulenti, anche in rapporto di collaborazione coordinata, e dei Partner, per quanto attiene le regole agli stessi applicabili o l'avvenuta commissione dei Reati sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

### **1.7 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di altri soggetti cui compete l'individuazione e la conseguente eliminazione del comportamento posto in violazione del Modello**

*(omissis)*

## **ALLEGATO A: Le fattispecie dei reati presupposto**

### **1. Le fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)**

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

#### **- *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

#### **- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

#### **- *Concussione (art. 317 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un

agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

- **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-319 bis-320 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

In caso di atto contrario ai propri doveri, la pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Le pene previste in caso di corruzione per un atto dovuto si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene previste in caso di atto contrario ai propri doveri si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco,

mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Sono previste pene anche per il corruttore (art. 321 c.p.).

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini della determinazione delle pene per il corruttore sono considerati "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio", oltre ai soggetti indicati ai precedenti punti, anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

#### - ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - 4) i membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  - 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
  - 6) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
- ***Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per

procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

## **La Pubblica Amministrazione**

*(omissis)*

## **Enti della pubblica amministrazione**

*(omissis)*

## **Pubblici Ufficiali**

*(omissis)*

## **Incaricati di un pubblico servizio**

*(omissis)*

### **2. Le fattispecie dei Reati di “criminalità informatica” (art. 24-bis del D.Lgs 231/2001)**

La legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. **24-bis**, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai Reati di “Criminalità Informatica”.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis

- ***Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)***

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)***

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse

militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)***

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.

- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)***

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)***

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)***

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- ***Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

### **3. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001)**

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha introdotto i delitti di criminalità organizzata nell'ambito dell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

- ***Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)***

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma<sup>2</sup>.

- **Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

---

<sup>2</sup> Le fattispecie di reato previste dagli artt. 600, 601 e 602 c.p. sono descritte nel paragrafo relativo ai *Reati contro la personalità individuale*, previsti all'art. 25- quinquies del D.Lgs. 231/01.

L'articolo 12, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) prevede: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (omissis)

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei

concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- ***Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990 - Testo Unico Sugli Stupefacenti)***

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

- ***Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 c.p.p. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 l. 110/75.***

#### **4. Le fattispecie dei Reati transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006)**

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite

contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della convenzione è costituito dalla nozione di *reato transnazionale* (art. 3). E' tale il reato che (i) travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, (ii) è commesso da un'organizzazione criminale e (iii) è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001: ai Reati transnazionali indicati nella legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

La legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La Società è responsabile per i seguenti Reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità come definito sopra.

### **Reati di associazione**

- ***Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)***
- ***Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)***
- ***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)<sup>3</sup>***

---

<sup>3</sup> Le fattispecie di reato previste dagli artt. 416, 416bis e art. 74 del DPR n. 309/1990, sono descritte nel paragrafo relativo ai *Delitti di criminalità organizzata* previsti all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01.

- ***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.

### **Reati di traffico di migranti**

- ***Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto commette atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi. In tal caso si è puniti con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (a seconda delle singole ipotesi criminose le sanzioni possono essere aumentate in base a quanto previsto dalle norme richiamate).

In tal caso alla società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote e la sanzione interdittiva fino a due anni. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro (nei casi di particolare gravità la sanzione può essere triplicata).

Nelle ipotesi di commissione di Reati di traffico di migranti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

### **Reati di intralcio alla giustizia**

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

- ***Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

Nei predetti casi alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la somma di circa 775 mila euro. Con riferimento a tali tipologie di Reati non sono previste sanzioni interdittive.

#### **5. Delitti in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi” e i delitti contro l’industria e il commercio (artt. 25 bis e 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001)**

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dall’art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, i **delitti in tema di falsità di segni distintivi** (artt. 473 e 474 c.p.) introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7:

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali,

nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

- ***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474.)***

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7 ha inoltre introdotto l'**art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001**, rubricato "**Delitti contro l'industria e il commercio**", le cui singole fattispecie sono di seguito descritte:

- ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis. )***

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- ***Frodi contro le industrie nazionali ( art. 514 c.p.)***

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

- ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter )***

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### ***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater )***

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

### **6. Le fattispecie dei Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)**

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-ter.

#### ***- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)***

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con *intenzione* di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione *in modo idoneo* ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### ***- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)***

Il reato di cui all'art. 2622 c.c. è integrato nel caso in cui a seguito della tenuta di una delle condotte previste dall'art. 2621 c.c. si cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Tale reato è procedibile a querela salvo che riguardi società quotate, nel qual caso è procedibile d'ufficio.

- ***Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lgs. 58/98)***

La condotta criminosa consiste:

- nell'espone false informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, o
- nell'occultare dati o notizie nei documenti sopra menzionati.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto.

- ***Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)***

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- ***Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)***

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico

di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Si fa presente che se il conflitto di interessi riguarda l'amministratore delegato, egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

## **7. Le fattispecie dei Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001)**

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-*quater*.

- ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)***

Tale norma punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ***Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)***

La norma in esame sanziona chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-*bis*.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- ***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)***

Chiunque, al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

- ***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)***

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis* descritto sopra, addestra o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la

reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

- ***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)***

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- ***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)***

È punito ai sensi di questa norma chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita od alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui, dai fatti derivino una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- ***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 del codice penale e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

- ***Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)***

Tale condotta criminosa si realizza attraverso il sequestro di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- ***Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302.c.p.)***

La norma prevede che chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

- ***Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305.c.p.)***

Questa norma punisce la condotta di chi si accordi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

- ***Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307.c.p.)***

Tale reato si realizza quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del Cod. Pen. sopra riportato, si forma una banda armata.

- ***Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo***
- ***Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999***

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti Reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i Reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più Reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Tra le condotte criminose integrative delle fattispecie di reato di terrorismo, quelle che potrebbero facilmente realizzarsi sono le condotte consistenti nel "finanziamento" (vedi art. 270-*bis* c.p.).

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di Reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i Reati di terrorismo si configurano come Reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, perché si configuri una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa anche qualora il soggetto agisse a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adozzare la condotta criminosa devono desumersi da elementi univoci e obiettivi.

## **8. Le fattispecie dei Reati contro la personalità individuale (art. 25-quater. 1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)**

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.lgs. 231/2001 all'art. 25-quinquies.

### **- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)***

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

### **- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)***

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

### **- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)***

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

- ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)***

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

- ***Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)***

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- ***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)***

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

- ***Tratta di persone (art. 601 c.p.)***

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- ***Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- ***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)***

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in

danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

Per quanto attiene ai Reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

## **9. Le fattispecie dei Reati e illeciti amministrativi di market abuse (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001)**

### **Reati e gli illeciti amministrativi**

Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato sono disciplinate dal nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato".

Secondo la nuova disciplina, infatti, l'ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio Reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino Reati ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187 - *bis* TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187 - *ter* TUF per la manipolazione del mercato).

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato la responsabilità dell'ente troverà fondamento nell'art 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001; nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo l'ente sarà responsabile ex art. 187-*quinquies* TUF.

### **I Reati:**

#### **– Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)**

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari<sup>4</sup> utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso, ad esempio, del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

#### Esempio:

Il Responsabile Finanza della società impartisce ordini di compravendita di titoli azionari di un'impresa quotata (ad esempio un *partner* commerciale della società) sulla base di informazioni privilegiate.

#### - **Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)**

Commette reato di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

---

<sup>4</sup> Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti si sottolinea, inoltre, che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

#### Esempi:

Il Direttore Generale della società diffonde comunicazioni false su eventi societari (ad esempio circa l'esistenza di progetti di ristrutturazione in corso) o sulla situazione della società con lo scopo di influenzare i prezzi dei titoli quotati (*manipolazione informativa*).

Il Responsabile Finanza impartisce ordini di compravendita relativi ad uno o più specifici strumenti finanziari o a contratti derivati in prossimità della fine delle negoziazioni in modo da alterarne il prezzo finale (*manipolazione negoziativa*).

Con riferimento ai casi di esempio riportati, inoltre, si sottolinea che la responsabilità dell'ente è configurabile solo nell'ipotesi in cui tali comportamenti siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti anzidetti.

#### **Gli illeciti amministrativi:**

##### **- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)***

Commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate.

Commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui sopra.

La fattispecie oggetto del presente articolo è in gran parte corrispondente alla fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 184 TUF, differenziandosi da quest'ultima principalmente per l'assenza di dolo nella condotta illecita (condizione necessaria, al contrario, affinché si possa parlare di reato di abuso di informazioni privilegiate). Affinchè si integri l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, infatti, è sufficiente che il comportamento tenuto sia di carattere colposo, non rilevando dunque la reale intenzione dell'autore dell'illecito.

Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano, inoltre, a chiunque tiene una delle condotte ivi descritte essendo in possesso di informazioni privilegiate e conoscendo o anche solo potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.

Si sottolinea, da ultimo, che per le fattispecie previste dall'articolo in oggetto il tentativo è equiparato alla consumazione.

Esempio:

Il Responsabile *Merger & Acquisition* negligenemente (con atteggiamento di leggerezza) induce altri a compiere operazioni su strumenti finanziari sulla base di informazioni privilegiate acquisite nell'esercizio della sua funzione.

- **Manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)**

La fattispecie prevista dall'art. 187-ter TUF amplia l'ambito delle condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle sanzionabili penalmente e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari (c.d. manipolazione informativa).

In questo caso, dunque, l'integrazione dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato prescinde dagli effetti della condotta illecita, laddove l'art. 185 TUF, nel disciplinare le ipotesi di reato manipolazione del mercato richiede ai fini della sanzionabilità delle condotte che le notizie false siano "*concretamente idonee*" ad alterare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari.

Il comma 3 dell'art. 187-ter TUF prevede, inoltre, la sanzionabilità delle seguenti condotte (c.d. manipolazione negoziativa):

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

- operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

#### Esempio:

Il Responsabile *Investor Relations* diffonde informazioni false o fuorvianti a mezzo stampa con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tale strumento finanziario o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

### **Il concetto di Informazione Privilegiata**

*(omissis)*

### **Gli obblighi informativi**

*(omissis)*

### **10. Le fattispecie dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)**

L'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha modificato il D. Lgs. 231/2001 introducendo all'interno dello stesso il nuovo art. 25-septies che estende la responsabilità degli enti agli illeciti connessi alla violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche.

In attuazione dell'art 1 della Legge 123/07, è entrato in vigore il D.lgs 9 aprile 2008 n.81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".

Tale provvedimento è un Testo Unico di coordinamento ed armonizzazione di tutte le leggi vigenti in materia, con l'intenzione di dar vita ad uno strumento unitario di agevole utilizzo per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.

In particolare, il D.Lgs 81/2008 provvede ad abrogare alcune importanti norme in materia di sicurezza, tra cui il D.Lgs 626/94 (Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), il D.Lgs 494/96 (Attuazione della direttiva comunitaria riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), nonché in ultimo gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge 123/2007.

L'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 ha provveduto a sostituire la formulazione dell'art. 25-septies del predetto D.Lgs. 231/2001, riferito ai Reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice

penale, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro<sup>5</sup>.

La nuova formulazione ha ridefinito le sanzioni applicabili all'ente, graduandole in relazione al delitto ed alle circostanze aggravanti che possono incorrere nella sua commissione.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel D. Lgs. 231/2001 riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In relazione al delitto in oggetto, il nuovo art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 ha previsto a carico dell'ente la sanzione pecuniaria di mille quote e la sanzione interdittiva da tre mesi a un anno, ma solo ove questo sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo Unico, quando cioè le condotte criminose sono commesse nell'ambito di alcune specifiche tipologie di aziende (i.e. le aziende industriali con più di 200 dipendenti o quelle nelle quali i lavoratori vengono esposti a rischi biologici, amianto, ecc.).

Qualora invece lo stesso delitto sia commesso semplicemente con violazione delle norme antinfortunistiche, si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote, mentre nel caso di condanna per tale delitto si applica una sanzione interdittiva da tre mesi a un anno.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)**

---

<sup>5</sup> «Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

*"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- *"una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Qualora il delitto in oggetto sia commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, si applica all'ente una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e, nel caso di condanna per tale delitto, si applica una sanzione interdittiva per un massimo di sei mesi.

In ogni caso l'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 esige che i Reati siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre all'art. 30 che, al fine di scongiurare la responsabilità amministrativa dell'ente, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando che vi sia il rispetto di specifici obblighi giuridici, e precisamente relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad impianti, luoghi ed attrezzature di lavoro;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa (i.e. primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, nonché della sorveglianza sanitaria;

- alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all' acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

### **11. Le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 - D. Lgs. 231/2007)**

Il D.Lgs. 231/2007 detto anche "Decreto Antiriciclaggio" (che ha recepito la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione), ha inserito nel corpus del D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*octies*, il quale estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.) anche se commessi a livello nazionale.

Già la Legge 146/2006 (commi 5 e 6 dell'articolo 10, adesso abrogati dal Decreto Antiriciclaggio) aveva previsto la responsabilità degli enti per i soli Reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e solo qualora gli stessi fossero stati commessi a livello transnazionale.

I Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La finalità del Decreto 231/2007 consiste quindi nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è rivolto ad una platea di soggetti che comprende, oltre a banche ed intermediari finanziari, anche tutti quegli operatori che svolgono attività quali custodia e trasporto di denaro contante, titoli, agenzie di affari in mediazione immobiliare, ecc.(i cd. "operatori non finanziari")

#### **- Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi e' punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto e' di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile.

**- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

**- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Ai sensi del nuovo art. 25-octies possono quindi essere applicate all'ente sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di 1.500.000 euro e sanzioni interdittive non superiori, nel massimo, a due anni, nel caso di commissione di uno dei delitti di cui al presente articolo, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo

Sono stati ridisegnati i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza il cui compito, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, consiste nella vigilanza sull'attuazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

**12. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)**

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7, ha introdotto i delitti in materia di violazione del diritto d'autore all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate dalla norma:

**- Art. 171, 1° comma, lettera a-bis) e 3° comma (L.633/1941)**

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla

pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **Art. 171 bis (L.633/1941)**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- **Art. 171 ter (L.633/1941)**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in

pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

- **Art. 171 septies (L.633/1941)**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- **Art. 171 octies (L.633/1941)**

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua

l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

### **13. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ( art. 25-novies del D.Lgs. 231/20016)**

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**" all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D.Lgs. 231/2001 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) – assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

- "**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

---

<sup>6</sup> Il presente articolo 25-novies è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, non tenendo conto del precedente inserimento dell'articolo 25-novies da parte della legge 23 luglio 2009, n. 99.

## **ALLEGATO B: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**

Nella predisposizione del presente Modello, Magneti Marelli S.p.A. si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria che qui di seguito brevemente si riportano.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di adeguate procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- ▶ codice etico;
- ▶ sistema organizzativo;
- ▶ procedure manuali ed informatiche;
- ▶ poteri autorizzativi e di firma;
- ▶ sistemi di controllo e gestione;
- ▶ comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- ▶ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
  - ▶ applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
  - ▶ documentazione dei controlli;
  - ▶ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.
- Individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
- ▶ autonomia e indipendenza;
  - ▶ professionalità;
  - ▶ continuità di azione;
  - ▶ onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

- Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, (composizione, funzione, poteri,...) e relativi obblighi di informazione.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Le Linee Guida consentono di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente.

Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Al contrario, nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, le Linee Guida di Confindustria richiedono che il grado di indipendenza dell'organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di Reati, è essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei Reati, che potrà essere assicurata all'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.

A questo riguardo, per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (come detto, RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio).

Possibilità, nell'ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a condizione che:

- in ogni controllata sia istituito il proprio organismo di vigilanza (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
- sia possibile, per l'organismo vigilanza istituito presso la controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo;
- i dipendenti dell'organismo di vigilanza della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano

la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'organismo di vigilanza di quest'ultima.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.